



## *PIANO WELFARE EMA*

# **Europea Microfusioni Aerospaziali SpA**

## **Borsa di studio “EMA”**

### Sommario

PREMESSE E FINALITA' DELL' INIZIATIVA .....	2
Art. 1 - TITOLARI DEL PIANO .....	2
Art. 2 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO .....	3
Art. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO .....	4
Art. 4 - ATTESTAZIONE ISEE.....	6
Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – TERMINI E MODALITÀ .....	6
Art. 6 – GRADUATORIE.....	7
Art. 7 – CREDITO WELFARE .....	10
Art. 8 – COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE E MODALITA' DI FRUIZIONE .....	10
Art. 9 – I SERVIZI WELFARE .....	10
Art. 10 – REGIME FISCALE .....	15
Art. 11 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE.....	16
Art. 12 – ACCERTAMENTI E SANZIONI .....	16
Art. 13 – RICORSI.....	16

## PREMESSE E FINALITA' DELL' INIZIATIVA

La **Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A.**, di seguito indicata come **EMA**, consapevole dell'importanza che la soddisfazione dei dipendenti produce in termini di qualità e produttività del lavoro e che tale soddisfazione è determinata anche dalle condizioni di equilibrio tra vita lavorativa e personale, nonché dalla sostenibilità del potere d'acquisto, ha implementato sin dal 2017, di concerto con le relative organizzazioni sindacali, politiche e strumenti innovativi di incentivazione, di natura non strettamente monetaria, volti all'incremento del benessere proprio personale e al miglioramento del c.d. *work-life balance*.

Per conseguire tali obiettivi, come previsto nell'Accordo Integrativo Aziendale del 7 agosto 2017 (registrato il 10 agosto 2017 presso la DTL di Avellino), è stato introdotto, in aggiunta ai classici strumenti di incentivazione monetaria, un piano di *welfare* aziendale (il "**Piano Welfare EMA**") con lo scopo di assicurare al personale dipendente la possibilità di massimizzare la fruizione di una serie di beni e servizi finalizzati alla gestione e al supporto della vita personale e familiare nonché al potenziamento della propria copertura previdenziale e sanitaria (i "**Servizi Welfare**").

Per quanto sopra, nell'ottica di ampliare sempre più i servizi collegati al *welfare* aziendale e in aggiunta ai piani già esistenti (PdR e CCNL), **la EMA istituisce**, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, il presente piano per la fruizione della **BORSA DI STUDIO** aziendale denominata "**EMA**".

I termini e le condizioni di attuazione del Piano "Borsa di studio EMA" sono disciplinati dal presente regolamento (il "**Regolamento**").

Il Piano consiste nell'attribuzione a ciascun dipendente beneficiario, come individuato ai sensi del successivo paragrafo 3, di un credito figurativo avente un valore prestabilito (il "**Credito Welfare**") finalizzato all'acquisto dei Servizi Welfare indicati nel presente Regolamento.

Si precisa che, ai sensi della normativa fiscale applicabile, il Credito Welfare non costituisce, per sua stessa natura, una forma di reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, né il suo valore ha alcuna incidenza su qualsivoglia istituto retributivo del Beneficiario diretto, indiretto e differito, da qualunque fonte, contrattuale o legislativa, previsti e disciplinati.

### Art. 1 - TITOLARI DEL PIANO

All'interno del presente Piano sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il richiedente.

1. Il titolare del diritto è il dipendente della società EMA;
2. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
  - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
  - b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio;
  - c) figlio di dipendente riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, equiparato all'orfano.

3. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
- b) il coniuge del titolare e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
- c) il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto;
- d) il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

## **Art. 2 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO**

La EMA indice, per l’anno scolastico 2018/2019, in favore dei beneficiari, come indicati al comma 2 dell’art. 1 del presente bando, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

NUMERO BORSE DI STUDIO	VALORE DELLA BORSA DI STUDIO	ANNO FREQUENTATO
10	€ 500,00	scuola primaria
10	€ 700,00	scuola secondaria di primo grado
10	€ 800,00	i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti magistrali, Istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori)
10	€ 1.000,00	il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio

## **Art. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

### ➤ **SCUOLA PRIMARIA**

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola primaria gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2018/19 con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;
  - b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
  - c) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

### ➤ **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

2. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2018/19 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;
  - b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
  - c) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

3. In riferimento all'ultimo anno del ciclo di studi, si terrà in considerazione il giudizio finale conseguito all'esame di scuola secondaria di primo grado. Per il giudizio finale, o qualsiasi altra materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella

Ottimo ed equivalenti	Distinto ed equivalenti	Buono ed equivalenti	Discreto ed equivalenti	Sufficiente ed equivalenti	Insufficiente ed equivalenti
10	9	8	7	6	5

## ➤ SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

### I. Promozione agli anni successivi

4. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, che abbiano i seguenti requisiti:
- a) l'aver conseguito la promozione all'anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/19 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;
  - b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in base a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
  - c) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.
5. Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano frequentato il conservatorio.
6. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma 4, lett. b), gli studenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola media inferiore. I concorrenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica non dovranno aver superato i 21 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni principali" esclusi quelli di "esperimento".

### II. Titolo di studio

7. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, che abbiano i seguenti requisiti:
- a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2018/19 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 80/100. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1

- e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 60/100;
- b. non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in base a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;
  - c. non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

#### **Art. 4 - ATTESTAZIONE ISEE**

Il richiedente, precedentemente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente. L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

#### **Art. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – TERMINI E MODALITÀ**

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 3, esclusivamente via email all'indirizzo [borsadistudio@emaht.com](mailto:borsadistudio@emaht.com). Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni.
2. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 6, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella domanda dovranno essere indicate tutti i voti conseguiti al termine dell'anno scolastico 2018/19, come risultanti dagli scrutini effettuati nel mese di giugno. Anche nel caso in cui lo studente abbia riportato debiti formativi, dovranno essere indicati i voti conseguiti nel mese di giugno 2019 e non i voti ottenuti a seguito del recupero dei debiti formativi stessi.
3. Nella domanda di partecipazione devono essere indicati tutti i voti conseguiti a giugno, compreso il voto di condotta, di "educazione motoria" e con esclusione del solo voto di "religione". Qualora la condotta o qualsiasi altra materia sia stata valutata sotto forma di giudizio, l'utente dovrà convertire il giudizio medesimo in voto, in base alle indicazioni di cui alla seguente tabella:

Ottimo ed equivalenti	Distinto ed equivalenti	Buono ed equivalenti	Discreto ed equivalenti	Sufficiente ed equivalenti	Insufficiente ed equivalenti
10	9	8	7	6	5

4. La mancata indicazione di uno qualsiasi dei voti conseguiti nelle singole materie di studio nell'anno scolastico 2018/2019, nonché del voto di condotta laddove previsto, come indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, comporterà l'esclusione dal concorso.
5. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico 2018/2019.
6. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 6, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del ciclo scolastico, dovranno essere indicate le votazioni relative all'ammissione all'esame e dell'esame finale.
7. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 3 del presente bando, a decorrere dalle ore 12,00 del giorno 1° luglio 2019 e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 luglio 2019.

## **Art. 6 – GRADUATORIE**

1. Per l'anno scolastico messo a concorso (2018/2019), per ciascuna tipologia di borsa di studio, sono predisposte distinte graduatorie, come di seguito indicato:
  - a) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola primaria;
  - b) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di primo grado;
  - c) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado;
  - d) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado.
2. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. a), b) e c) sono redatte in ordine decrescente, sulla base della media della votazione finale conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2018/2019 (risultante dalla somma dei voti ottenuti in ogni singola disciplina) e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2019, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 8.000,00	<b>punti 2</b>
da € 8.000,01 a € 16.000,00	<b>punti 1,5</b>
da € 16.000,01 a € 24.000,00	<b>punti 1</b>
da € 24.000,01 a € 32.000,00	<b>punti 0,5</b>
Oltre € 32.000,00	<b>punti 0</b>

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2019 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

Vedasi, a titolo di esempio, la seguente scheda riassuntiva interna dalla quale si evince il Totale ottenuto dal Beneficiario sulla base dell'autocertificazione prodotta dal Richiedente:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019		
<i>Titolare: Antonio Rossi</i>		
<i>Richiedente (se diverso dal Titolare):</i>		
<i>Beneficiario: Paola Rossi - Data nascita: 01/01/2005</i>		
MATERIA	VOTAZIONE	NOTE
ITALIANO	8	
STORIA	9	
GEOGRAFIA	9	
MATEMATICA	8	
SCIENZE	9	
TECNOLOGIA	9	
INGLESE	8	
FRANCESE	9	
ARTE E IMMAGINE	9	
SCIENZE MOTORIE	9	
MUSICA	9	
CONDOTTA	10	Effettuata la conversione del giudizio (art.5.3 del Bando)
<b>MEDIA</b>	<b>8,83</b>	
<b>PUNTEGGIO ISEE</b>	<b>0,50</b>	ISEE dichiarato compreso tra € 24.000,01 e 32.000,00 (art.6.2 del Bando)
<b>TOTALE</b>	<b>9,33</b>	

- La graduatoria di cui al comma 1, lett. d) è redatta in ordine decrescente, sulla base del voto di ammissione all'esame di stato, della votazione finale conseguita dallo studente al termine dell'esame di stato e del punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2019, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato e moltiplicato per dieci:



fino a € 8.000,00	<b>punti 2</b>
da € 8.000,01 a € 16.000,00	<b>punti 1,5</b>
da € 16.000,01 a € 24.000,00	<b>punti 1</b>
da € 24.000,01 a € 32.000,00	<b>punti 0,5</b>
Oltre € 32.000,00	<b>punti 0</b>

In caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2019 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

Vedasi, a titolo di esempio, la seguente scheda riassuntiva interna dalla quale si evince il Totale ottenuto dal Beneficiario sulla base dell'autocertificazione prodotta dal Richiedente:

TITOLO DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.S. 2018/2019		
<i>Titolare: Marco Bianchi</i>		
<i>Richiedente (se diverso dal Titolare):</i>		
<i>Beneficiario: Giovanni Bianchi - Data nascita: 01/02/2001</i>		
ESAME DI STATO		NOTE
<i>PUNTEGGIO AMMISSIONE</i>	35	
<i>VOTAZIONE FINALE</i>	95	
<i>PUNTEGGIO ISEE (x 10)</i>	5,00	ISEE dichiarato compreso tra € 24.000,01 e 32.000,00 (art.6.3 del Bando)
<b>TOTALE</b>	<b>135,00</b>	

4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica minore.
5. In favore dei concorrenti orfani, loro equiparati e disabili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92 o invalidi civili al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, ivi compresi coloro che non hanno presentato la DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2018 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio. A parità di punteggio, sarà preferito il giovane di età anagrafica maggiore.
6. Ai vincitori selezionati, verrà richiesto di integrare la richiesta con la seguente documentazione dell'Istituto scolastico di provenienza:
  - Scuola primaria – Scuola secondaria di I° e II° grado: Copia della pagella finale;
  - Esame di stato: Copia dell'attestazione del voto di ammissione all'esame e del voto finale conseguito.

Qualora non sia possibile produrre la documentazione di cui sopra, il Richiedente potrà presentare apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 2, 21, comma 2° e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Dich. sostitutiva tra privati). Sarà facoltà della EMA verificare, ai sensi dell'art.12 del presente Bando, la veridicità dei dati presenti nelle autocertificazioni.

## Art. 7 – CREDITO WELFARE

Il Credito Welfare è il valore che ciascuno dei Titolari assegnatari della “**Borsa di Studio EMA**” ha la possibilità di utilizzare nei servizi disponibili a portale.

Il Credito Welfare in capo ad ogni dipendente aggiudicatario è pari alla somma della corrispondente Borsa di Studio assegnata.

## Art. 8 – COMUNICAZIONE DELLE INIZIATIVE E MODALITA' DI FRUIZIONE

A ciascun dipendente è data comunicazione scritta dell'opportunità offerta dalla “**Borsa di Studio EMA**” mediante comunicazioni via mail e pubblicazioni di manifesti e locandine all'interno dei locali aziendali oltre alla messa a disposizione sulla piattaforma del presente Regolamento.

Le iniziative e i relativi Servizi Welfare sono fruibili attraverso la **piattaforma FlexBenefit® di Edenred**, di seguito definita anche “Portale”. A seguito della pubblicazione delle graduatorie (art. 11) verrà inviata a tutti i Titolari assegnatari una email di invito alla registrazione sul Portale.

Sul Portale sono caricati:

- ✓ il Credito Welfare disponibile per ciascun Titolare, di seguito definito anche Conto Welfare,
- ✓ i Servizi Welfare riferiti alla voce “**Rimborso spese scolastiche per i familiari**” come da successivo art. 9
- ✓ le date di validità del Piano e del servizio.
- ✓ Nell'Area Bacheca è caricato il presente Regolamento ed i suoi allegati.
- ✓ In ogni momento, nell'Area Personale è possibile tenere traccia dei servizi richiesti e dello stato di elaborazione a cui si trovano.

Cliccando sul Conto Welfare è possibile in ogni momento conoscere gli importi richiesti e il saldo residuo. Per ulteriori dettagli, consultare la “Guida Rapida al Servizio”, scaricabile cliccando sul banner “Servizio Assistenza” presente sul Portale.

## Art. 9 – I SERVIZI WELFARE

I Servizi Welfare che saranno messi a disposizione dei Titolari assegnatari della “**Borsa di Studio EMA**” sono circoscritti esclusivamente alla voce “**Rimborso spese scolastiche per i familiari**”. E' molto importante che i Titolari rispettino le condizioni e le regole di fruizione indicate nel presente Regolamento e nei suoi allegati. Ogni abuso o utilizzo improprio è imputato alla responsabilità del singolo Titolare.

La scelta dei beni, somme e servizi nel limite dell'importo della Borsa di Studio assegnata avverrà tramite il Portale, attraverso il quale il dipendente gestirà le richieste e le pratiche di inoltro dei giustificativi di spesa da rimborsare.

E' possibile richiedere il rimborso delle spese scolastiche sostenute per il coniuge/convivente unito civilmente, i figli (v. paragrafo *CATEGORIE DI FAMILIARI PER I QUALI È PREVISTO IL RIMBORSO*) nei limiti del proprio Credito Welfare (secondo l'art. 51 TUIR comma 2 lettera F bis).

### **TEMPISTICHE ED EROGAZIONE DEL RIMBORSO**

Le richieste di rimborso riferite a ciascun anno vanno presentate entro il **5° giorno lavorativo precedente alla scadenza del Piano**. Sono rimborsabili le spese sostenute nell'**anno solare**, a far data dal 1° gennaio sino alla fine piano (e, in ogni caso, entro il 31/12).

Ai fini del rimborso mensile, le spese presentate entro il 5° giorno lavorativo dalla fine di ogni mese saranno rimborsate nel **cedolino** del mese successivo. Per le spese presentate successivamente al 5° giorno di cui sopra, il rimborso avverrà nel secondo cedolino successivo.

### **CATEGORIE DI FAMILIARI PER I QUALI È PREVISTO IL RIMBORSO**

I Titolari possono utilizzare il Credito Welfare per il rimborso, ai sensi dell'art. 51, comma 2 lett. f *bis*) del T.U.I.R., delle spese sostenute nel corso dell'Anno di Riferimento, in favore dei seguenti soggetti indicati dall'art. 12 del T.U.I.R.:

- ✓ il coniuge/convivente unito civilmente;
- ✓ i figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi) e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- ✓ i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- ✓ i generi e le nuore;
- ✓ il suocero e la suocera;
- ✓ i fratelli e le sorelle.

I soggetti con *status* di "familiari" dovranno essere inseriti come sopra previsto.

Sono rimborsabili le spese sostenute, anche solo in quota parte; la documentazione di spesa deve sempre riportare i dati del figlio [/familiare] (nome e cognome) per il quale la spesa è stata sostenuta e potrà essere intestata (i) al dipendente titolare del Credito Welfare, (ii) al figlio [/familiare] del dipendente cui la spesa si riferisce, ovvero (iii) al coniuge/convivente unito civilmente non legalmente separato.

### **TIPOLOGIE DI SPESA E MODALITÀ DI RIMBORSO**

Si riportano di seguito le spese oggetto di possibile rimborso ai sensi del Piano Welfare EMA, le spese escluse dal suddetto rimborso nonché le modalità operative per ottenere detto rimborso, in aggiunta alle regole generali (valide per tutte le tipologie di rimborso) già sopra indicate.

#### **A) ASILI NIDO**

##### **❖ SPESE RIMBORSABILI**

- rette di asili nido, sia pubblici sia privati ivi compresi quelli aziendali, comunque fatturate da Società terze;

- servizi di *baby-sitting*

❖ **SPESE NON RIMBORSABILI**

- spese sostenute per nidi condominiali, nidi-famiglia;
- spese accessorie (ad es. materiali didattici o per la cura e l'igiene del bambino).

❖ **MODALITÀ DI RIMBORSO**

- sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare le spese sostenute per tasse di iscrizione e rette di frequenza, con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute).

**B) SPESE PER SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE**

❖ **SPESE RIMBORSABILI**

- tasse di iscrizione e frequenza alla scuola dell'infanzia (cosiddette "scuole materne");
- tasse di iscrizione e di frequenza alla scuola primaria e secondaria, purché paritarie o comunque finalizzate all'ottenimento di un titolo avente valore legale;
- rette per la frequenza di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, purché paritarie o comunque finalizzate all'ottenimento di un titolo avente valore legale; tasse e rette universitarie;
- spese per *master* e corsi universitari di specializzazione *post* laurea o equiparabili;
- spese sostenute per la frequenza di corsi di lingua straniera, sia in Italia che all'estero, quale attività collaterale ed integrativa della formazione scolastica;
- spese relative alla frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali, purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia.
- servizi di doposcuola
- gite didattiche purché previste dal piano formativo

❖ **SPESE NON RIMBORSABILI**

- spese sostenute per *test* di ingresso all'università, per corsi di laurea non riconosciuti o rilascianti un titolo non avente valore legale in Italia;
- spese sostenute per corsi di formazione professionale o di abilitazione professionale (ad es. abilitazione ad avvocato, commercialista ecc.), ivi comprese le relative tasse;
- spese accessorie anche se relative all'ambito scolastico / universitario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: di convitto o semiconvitto annesso a scuola ovvero per affitto in caso di studente fuori sede, di materiali necessari all'attività scolastica diversi dai libri di testo, di collegio, di servizi di intrattenimento culturale e ludico, contributi alla scuola a vario titolo, corsi *extra-scolastici*);
- spese accessorie relative a bolli, commissioni d'incasso, ecc.;
- spese sostenute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per scuole di recupero anni scolastici, per la scuola di preparazione agli esami od a test di accesso a facoltà universitarie, i corsi di formazione professionale;
- spese sostenute per corsi/attività sportive e ludiche.

❖ **MODALITÀ DI RIMBORSO**

- sono rimborsabili per il tramite del Credito Welfare le spese sostenute per tasse di iscrizione e rette di frequenza come sopra indicati con la presentazione di idonei giustificativi (che indichino il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute);
- per i corsi di lingue il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura o analogo giustificativo, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo al corso di lingue (che

sarà l'unico rimborsabile). Le fatture o i giustificativi che non evidenzino esplicitamente il costo sostenuto per l'attività scolastica non saranno quindi rimborsabili a meno che non siano accompagnate da dichiarazione da parte dell'emittente che indichi la parte di costo in fattura relativo al corso di lingue frequentato;

- per i *master* e i corsi universitari post-laurea, il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura, che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo al *master* o al corso, che sarà l'unico rimborsabile

## **C) MENSA**

### **❖ SPESE RIMBORSABILI**

- spese per servizi di mensa connessi a servizi di educazione e istruzione (anche in età prescolare).

### **❖ SPESE NON RIMBORSABILI**

- spese sostenute per servizi di mensa non connessi a servizi di educazione e istruzione (anche in età prescolare);
- nel caso di contributi economici per l'iscrizione ad istituti scolastici erogati a livello statale o regionale, oltre che di provvidenze di studio erogate quale contributo alla spesa sostenuta, non potrà essere richiesto il rimborso per il tramite del Conto Welfare la parte della spesa già oggetto di contributo/rimborso.

### **❖ MODALITÀ DI RIMBORSO**

- il Beneficiario è tenuto ad allegare la dichiarazione relativa alla connessione del "servizio mensa" con l'attività di istruzione e educazione (rilasciato dalla scuola) ovvero a presentare apposita autocertificazione.

## **D) TESTI SCOLASTICI**

### **❖ SPESE RIMBORSABILI**

- spese sostenute per i libri di testo della scuola primaria e secondaria;
- spese sostenute per i libri di testo universitari.

### **❖ SPESE NON RIMBORSABILI**

- spese sostenute per i libri diversi dai testi universitari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo codici);
- spese sostenute per l'acquisto di libri "pro compiti vacanze estive" (libri indicati dalle scuole per il periodo estivo).

### **❖ MODALITÀ DI RIMBORSO**

- il Titolare è tenuto ad allegare la fattura (o documento fiscale equivalente comprovante l'avvenuto pagamento) nella quale dovranno essere presenti i seguenti elementi:
  1. elenco dei testi scolastici acquistati
  2. nome e cognome del figlio per il quale sono stati acquistati i libri;Dovrà anche essere prodotto l'elenco dei testi scolastici richiesti dalla scuola primaria e secondaria di iscrizione (non saranno rimborsabili i testi non ivi ricompresi);
- nel caso di richiesta di rimborso di testi universitari, in alternativa all'elenco dei testi scolastici richiesti, dovrà essere fornita copia del certificato di iscrizione.

## **E) SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO**

### **❖ SPESE RIMBORSABILI**

- spese per la frequenza di scuole all'estero, anche per periodi *infra*-annuali (ad. es. trimestrali/semestrali), purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia (ad. es. programmi di *Erasmus*, *Exchange Program*, Intercultura ed altre organizzazioni similari);

❖ **SPESE NON RIMBORSABILI**

- spese accessorie e/o ulteriori ancorché relative alla formazione scolastica svolta all'estero o al soggiorno di studio (a titolo esemplificativo spese di viaggio o di soggiorno all'estero).

❖ **MODALITÀ DI RIMBORSO**

- il rimborso avverrà a fronte di presentazione di fattura (o documento fiscale equivalente comprovante l'avvenuto pagamento), che dovrà indicare in modo esplicito l'importo relativo all'attività formativa (*inter alia*, costo di partecipazione al corso e/o costo di iscrizione e frequenza presso la strutture scolastica) che sarà l'unica rimborsabile;
- le fatture che non evidenzino esplicitamente il costo sostenuto per l'attività scolastica non saranno quindi rimborsabili a meno che non siano accompagnate da dichiarazione da parte dell'emittente la fattura che indichi la parte di costo relativo alla iscrizione e/o frequenza presso la struttura scolastica.

**F) CENTRI ESTIVI E INVERNALI, LUDOTECH**

❖ **SPESE RIMBORSABILI**

- le spese sostenute per soggiorni presso i centri estivi (e invernali) ancorché svolti in località coincidenti con il comune di residenza, che organizzino attività di studio durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastica. : si tratta di strutture e alloggi per vacanze che prevedono la formula residenziale (pernottamento) per brevi soggiorni, in genere su base settimanale, riservati a bambini e ragazzi;
- I costi sostenuti per la frequenza ai cosiddetti "centri estivi/invernali", ancorché svolti in località coincidenti con il comune di residenza, che organizzino attività ludico/ricreative, di studio ovvero sportive, purché sempre con finalità ricreative e/o di intrattenimento durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastica
- spese sostenute per la frequenza di ludoteche: si tratta di strutture che raccolgono giochi e giocattoli in grande quantità, difficilmente a disposizione di un singolo, per l'intrattenimento di bambini e ragazzi.

❖ **SPESE NON RIMBORSABILI**

- spese sostenute per figli maggiorenni o comunque non frequentanti la scuola dell'obbligo.

❖ **MODALITÀ DI RIMBORSO**

- il Beneficiario dovrà produrre fattura (o documento fiscale equivalente comprovante l'avvenuto pagamento) emessa dalla struttura / società / associazione che organizza il centro estivo (o invernale), con esplicita indicazione (i) del nome e del cognome del figlio per il quale sono state sostenute, (ii) dell'attività svolta ed il dettaglio del periodo di frequenza al suddetto centro. In alternativa, potrà essere accettata ricevuta numerata con specifica di tutti gli elementi sopra evidenziati;
- il rimborso delle spese sostenute per la frequenza di ludoteche avverrà a fronte di presentazione di fattura o idoneo documento giustificativo (che indichi anche il nome ed il cognome del figlio per il quale sono state sostenute).

## **G) NAVETTA SCOLASTICA**

### ❖ **SPESE RIMBORSABILI**

- spese sostenute per servizi di scuolabus e navetta scolastica

### ❖ **SPESE NON RIMBORSABILI**

- Abbonamento al trasporto pubblico locale

### ❖ **MODALITÀ DI RIMBORSO**

- il Titolare è tenuto ad allegare la fattura/ricevuta/bollettino postale (o documento fiscale equivalente comprovante l'avvenuto pagamento) unitamente a una dichiarazione relativa alla connessione del "servizio navetta" con l'attività di istruzione e educazione (rilasciato dalla scuola) ovvero a presentare apposita autocertificazione.

## **COME RICHIEDERE IL RIMBORSO**

Al fine di ottenere il rimborso delle spese, ciascuno dei Titolari deve:

- ✓ Inserire in piattaforma i componenti dello stato di famiglia completo dell'autocertificazione e del relativo modulo privacy;
- ✓ Presentare idonea documentazione giustificativa (quale, a titolo esemplificativo, fattura, ricevuta, scontrino fiscale o altro giustificativo di spesa analogo) per ciascuna tipologia di servizio. Tutti i documenti di spesa sopra citati dovranno sempre riportare:
  - la tipologia di spesa sostenuta e l'importo;
  - il soggetto che l'ha sostenuta;
  - la partita IVA e la ragione sociale della struttura beneficiaria del pagamento;
  - i dati anagrafici del familiare per il quale è sostenuta la spesa;
  - la quietanza del pagamento effettuato
- ✓ Conservare tutta la documentazione fino alla fine del 5° anno solare successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta, in quanto potranno essere effettuate, dall'Amministrazione Finanziaria, verifiche attinenti ai rimborsi fruiti. La documentazione relativa a spese rimborsate non potrà, inoltre, essere utilizzata, per la parte oggetto di rimborso, in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo, le spese rimborsate non potranno essere portate a rimborso o in detrazione fiscale da parte di altri datori di lavoro, anche se del coniuge/convivente unito civilmente.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimborso da parte del service Edenred deputato all'analisi e valutazione dei documenti di spesa sarà inviata una *e-mail* al richiedente con le indicazioni per regolarizzare la documentazione e procedere, quindi, ad un nuovo inserimento, ovvero con la motivazione per cui la spesa non può essere rimborsata.

## **Art. 10 – REGIME FISCALE**

Il presente Piano Welfare EMA è stato progettato in modo tale che il dipendente benefici delle agevolazioni fiscali, ove previsto dalla legislazione vigente in materia. L'Azienda declina ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni fornite dal dipendente alla società Edenred o all'autenticità dei giustificativi forniti dallo stesso, nonché del loro eventuale utilizzo fraudolento.

L'Azienda non garantisce per gli anni successivi il mantenimento dei benefits contenuti nel presente documento, in particolare nel caso in cui venissero apportate modifiche alla normativa fiscale.

## **Art. 11 – PUBBLICAZIONE GRADUATORIE**

1. Le graduatorie saranno pubblicate entro il mese di settembre 2019 sul sito internet aziendale [www.emaht.com](http://www.emaht.com), nella specifica sezione riservata al concorso;
2. L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile indicati nella domanda di partecipazione.

## **Art. 12 – ACCERTAMENTI E SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, la EMA eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni.
2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. Nel caso di cui ai precedenti commi, la EMA procederà alla revoca del beneficio e, se già concesso, al recupero di quanto erogato.
4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'invalidità civile al 100%, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati a disposizione della EMA.

## **Art. 13 – RICORSI**

1. I ricorsi, da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, dovranno pervenire alla Funzione HR della EMA;
2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Avellino.